

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) PAGNONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore DANIELA CATERINO

Nella seduta del 04/04/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente riferisce di aver stipulato con l'intermediario in data 26.04.2010 un contratto di mutuo ipotecario a 25 anni, sostenendo costi di istruttoria e versando premi per due distinte polizze assicurative, rispettivamente, a copertura del rischio di incendio dell'immobile e di infortuni del mutuatario. Riferisce altresì di aver richiesto nel dicembre 2015 la sospensione temporanea del pagamento delle rate di mutuo per un periodo pari a 12 mensilità a far data dal novembre 2015; nel nuovo piano di ammortamento comunicato dall'intermediario risultava, dalla rata n. 69 (la prima successiva alla sospensione) alla rata n. 300 (ultima rata da contratto), una applicazione del tasso di mora, pari al 3,164%, con aumento dell'importo delle rate mensili di rimborso del mutuo e maggiorazione degli interessi pari ad € 1642,41. In seguito alla richiesta di estinzione anticipata formulata dal cliente alla scadenza della 72ma rata, in data 4.03.2016, il ricorrente riferisce che nel conteggio estintivo del 18/04/2016 gli è stato riaccreditato un importo di € 550,76, come quota parte non maturata degli interessi. Il ricorrente lamenta la mancata restituzione della quota parte non maturata delle spese di istruttoria e dei premi assicurativi, questi ultimi al netto di quanto già restituito dall'intermediario, per un importo di € 476,86, nonché della quota interessi richiesta "in eccesso" dall'intermediario per le rate sospese, pari ad €

537,66. Pertanto, il ricorrente chiede che il Collegio dichiari l'intermediario tenuto alla corresponsione della somma di € 1.014,52 a titolo di costi non goduti per la vita residua del contratto in virtù dell'estinzione anticipata dello stesso, nonché al rimborso di € 25,00 pagate all'istituto di credito per l'esibizione della documentazione richiesta, o delle somme maggiori o minori che emergeranno in corso del giudizio, oltre interessi legali dal momento dell'avvenuta estinzione".

L'intermediario nelle controdeduzioni eccepisce che all'atto della sospensione del pagamento delle rate, intervenuta su richiesta del cliente in data 28.09.2015, quest'ultimo era stato reso edotto della circostanza che durante il periodo di sospensione sarebbero stati comunque calcolati gli interessi ordinari sul debito residuo in essere alla data di avvio della moratoria, ai tassi ed alle scadenze pattuite nel contratto di mutuo e non, come al contrario ritiene il cliente, sulle sole rate relative al periodo di sospensione, applicando il tasso di mora. Riferisce inoltre che in data 3.05.2016 aveva provveduto a rimborsare la quota parte non maturata dei premi assicurativi, pari ad € 1.034,63 per la prima polizza ed € 255,55 per la seconda, applicando il criterio *pro rata temporis* all'importo considerato al netto delle imposte di legge. Eccepisce inoltre che la somma di € 25,00 non risulta essere mai stata pagata dal cliente; ed infine rileva che le commissioni di istruttoria (relativamente alle quali non risulta in atti alcuna documentazione, ma che le parti concordemente affermano essere state versate per un importo pari ad € 600,00) hanno carattere up-front e non sono soggette a rimborso. Pertanto l'intermediario chiede che il Collegio respinga integralmente il ricorso.

DIRITTO

Il ricorso non può essere accolto.

Quanto alla richiesta di restituzione dei maggiori interessi corrisposti, il Collegio rileva che le modalità di calcolo degli stessi per l'ipotesi di sospensione del pagamento delle rate adottate dall'intermediario erano note al cliente ed avevano costituito oggetto di un esplicito richiamo testuale sul punto, sia nel modulo di richiesta di sospensione che nella lettera di conferma dell'accettazione della richiesta di sospensione. Gli interessi sono stati pertanto computati sulla scorta di una pattuizione negoziale, sicché il Collegio non può sindacare tale atto di autonomia, ove non contrasti con norme imperative (in tal senso Coll. Coordinam., n. 4138/2015 e recentemente Coll. Bari, dec. n. 3099/2017 e Coll. Milano dec. n. 477/17).

In relazione alla richiesta di restituzione dei costi di istruttoria, questo Collegio ritiene che la domanda non possa trovare accoglimento in quanto fondata sull'erronea convinzione dell'applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 125 bis T.U.B., che al contrario non trova applicazione; il testo *illo tempore* vigente dell'art. 121 T.U.B. stabiliva infatti che la disciplina in questione non dovesse applicarsi "...ai finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su (...) un immobile edificato o da edificare".

Quanto infine alle pretese restitutorie avanzate dal cliente in relazione alla quota parte dei premi assicurativi, il Collegio richiama il consolidato orientamento dell'ABF secondo cui l'importo da rimborsare è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'ammontare complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (v. Coll. Coord., dec. n. 6167/2014). In applicazione di tale principio, il calcolo corretto del debito residuo è evidenziato nel prospetto seguente:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate pagate	72	rate residue	228	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Costi assicurativi polizza infortuni</i>				1.362,06	1.035,17	1.034,63	0,54
<i>Costi assicurativi polizza incendio</i>				336,42	255,68	255,55	0,13
Totale							0,66

Stante la sostanziale conformità al criterio *pro rata temporis* del rimborso già riconosciuto al cliente dall'intermediario, e considerato il valore estremamente ridotto del debito residuo a carico di quest'ultimo, questo Collegio ritiene di dover invocare il consolidato orientamento secondo cui l'Arbitro non ritiene di assicurare protezione a una pretesa residuale che abbia contenuto patrimoniale scopertamente irrisorio (v., in tal senso, ex *multis*, le decisioni nn. 2529/2011 e 761/2012).

La richiesta di rimborso di € 25,00, avanzata dal cliente per somme che afferma versate all'istituto di credito per l'esibizione della documentazione richiesta (ma il fatto è controverso tra le parti), non può in ogni caso essere accolta in quanto è stata avanzata per la prima volta in sede di ricorso, non comparando invece nei reclami originariamente proposti.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI